



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 34 DEL 11/11/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000 – ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con modifiche nella L 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, illustrate nel corso della conferenza indetta dal Presidente della Regione in data 2 novembre u.s. e riassunte nel report aggiornato al 2 novembre 2021, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione, ed in particolare nel territorio di Padova al primo posto per numero di soggetti positivi al Covid-19;

ACCERTATO che durante recenti manifestazioni di piazza si è riscontrata la presenza di considerevoli assembramenti fra i partecipanti, che, per la maggior parte, erano privi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e ravvicinati fra loro per non trascurabile lasso di tempo, come peraltro avvenuto in altre Regioni che hanno verificato un diretto e conseguente incremento dei casi di contagio da Covid-19 a seguito di appositi tracciamenti sanitari;

RILEVATO che le manifestazioni - con particolare riferimento a quelle dinamiche - che hanno avuto svolgimento nel centro storico di Padova nei pomeriggi delle giornate prefestive e festive hanno comportato l'assommarsi del considerevole flusso dei manifestanti con l'utenza che frequenta detto ambito territoriale per scopi diversi (ricreativo, turistico, commerciale);

DATO ATTO che, in sede di C.O.S.P.P. tenutosi il 3 novembre u.s. e presieduto dal Prefetto di Padova, il Direttore dei servizi socio sanitari dell'AUSL n. 6 Euganea dott. Paolo Fortuna

ha confermato il trend in aumento di positivi al COVID-19 nella Provincia di Padova, evidenziando la situazione di pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del 10 novembre 2021 recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto;

DATO ATTO altresì che in sede di C.O.S.P.P., tenutosi in data odierna e presieduto dal Prefetto di Padova, si è evidenziata la necessità di adottare, per il territorio comunale di Padova, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO necessario adottare con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del capoluogo, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di assembramenti di persone nel corso delle pubbliche manifestazioni di cui all'art. 18 del R.D. 773/1931, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con il diritto di riunione, di cui all'art. 17 della Costituzione;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 dicembre del corrente anno, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

ORDINA

fino al 31.12.2021 e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire:

1. che i partecipanti alle manifestazioni di cui all'art. 18 del R.D. 773/1931 che abbiano svolgimento sul territorio comunale di Padova indossino i dispositivi di protezione alle vie respiratorie (mascherine) e rispettino il distanziamento fisico;
2. che i promotori delle manifestazioni di cui all'art. 18 del R.D. 773/1931 vigilino sull'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e sul rispetto del distanziamento fisico;
3. che i promotori delle manifestazioni di cui all'art. 18 del R.D. 773/1931 individuino, ai fini dell'azione di vigilanza di cui al punto 2., specifiche persone incaricate del controllo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e sull'osservanza del distanziamento fisico, in numero congruo rispetto al numero dei partecipanti alle manifestazioni;
4. L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del D.L. 19 del 2020 convertito con modifiche dalla legge n.35/2020 e ss.mm.ii;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova cui compete, ai sensi del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito nella legge n. 13 del 5 marzo 2020 e successive integrazioni e modificazioni, la vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Padova, è affidato il compito di farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Sergio Giordani